

GESTIONE FARMACIA COMUNALE – COSTITUZIONE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

**IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)**

Premesso:

- che, ai sensi della Pianta Organica delle farmacie, opera in Biella la Farmacia Comunale, attualmente ubicata nei locali siti in Biella, via Rosselli 104;
- che la Farmacia Comunale è gestita in economia;
- che i risultati gestionali degli ultimi tre esercizi approvati (rendiconto di gestione 2002, 2003 e 2004) sono i seguenti:

ANNO 2002

- entrate: € 1.093.980,82
- spese: € 912.479,53
- Andamento risultato: € 181.501,29

ANNO 2003

- entrate: € 1.098.608,42
- spese: € 1.107.634,13
- Andamento risultato: € - 9.025,71

ANNO 2004

- entrate: € 1.183.143,55
- spese: € 1.089.755,16
- Andamento risultato: € 93.388,79

- Che l'andamento del risultato, ancorché significativo, è inferiore rispetto a quello medio di una farmacia privata e che la gestione in economia grava in misura eccessiva sull'attuale assetto organizzativo del Comune, contribuendo ad irrigidire la spesa corrente;
- che, inoltre, i vincoli di bilancio derivanti dagli obblighi posti a carico dei Paesi aderenti all'Unione Europea e alla Zona Euro rendono assai problematico effettuare non soltanto le spese correnti ma anche gli investimenti necessari a conseguire un incremento del reddito prodotto

dalla Farmacia e a valorizzare al meglio quella funzione “sociale” che dovrebbe caratterizzare l’attività delle farmacie comunali;

- che, di conseguenza, occorre valutare se esistano diverse forme di gestione della Farmacia Comunale, idonee a garantire una maggiore redditività;
- che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 362 e dalla Legge 23 dicembre 1992 n. 498 (art. 12), le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite nelle seguenti forme:
 - a) in economia
 - b) a mezzo di azienda speciale
 - c) a mezzo di consorzi tra Comuni
 - d) a mezzo di società di capitali a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria, con o senza predeterminazione legale dei soci (farmacisti dipendenti del Comune), ma rispettando l’incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 362 (“la partecipazione alle società è incompatibilecon qualsiasi altra attività esplicita nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”);
- che la gestione a mezzo di una società di capitali consentirebbe al Comune di gestire la Farmacia in base alle norme del diritto privato e quindi su un piano di parità con la concorrenza, pur senza trascurare gli obblighi sociali insiti nell’attività comunale grazie al contratto di servizio;
- che, inoltre, la partecipazione all’impresa di capitali privati e l’uscita dalle norme che disciplinano la contabilità pubblica consentirebbero di rilanciare l’attività della Farmacia attraverso un piano di investimenti che dovrà prevedere, anzitutto, il reperimento di una nuova sede (nel rispetto della zonizzazione prevista dalla Pianta Organica) più idonea ad ospitare l’ampia gamma di attività espletate oggi da una farmacia moderna, con raggiungimento di un obiettivo di budget pari almeno all’incremento annuo del 3% del reddito, al netto del tasso di inflazione;
- che, pertanto, la gestione a mezzo di società di capitali appare la più rispondente alle esigenze ed agli obiettivi di questo Comune;
- **che, in particolare, anche per tutelare le professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione, si reputa opportuno costituire una s.r.l. a capitale comunale mediante conferimento di ramo d’azienda (Farmacia Comunale) con successiva cessione di una quota minoritaria preferibilmente ai farmacisti attualmente in servizio presso la Farmacia Comunale, così come previsto dall’art. 10 della Legge 8 novembre 1991 n. 362;**
- che il personale dipendente attualmente addetto alla Farmacia passa alla dipendenza della Società di gestione, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165, mantenendo il contratto di lavoro vigente fino alla sua scadenza, salvo che non si opti per l’applicazione dello specifico contratto di categoria. Il passaggio avverrà nel massimo rispetto delle procedure di legge e sindacali, con lo scopo di favorire il personale dipendente. Tuttavia, permanendo la titolarità della farmacia in capo al Comune, i dipendenti mantengono il diritto alla prelazione di cui all’art. 12, comma 2, della Legge 2/4/1968, n. 475, come modificata dalla Legge 8/11/1991, n. 362;

- **che, in ogni caso, al Contratto di Servizio da stipularsi tra il Comune di Biella e la nuova srl è demandata ogni ulteriore disciplina delle forme di tutela del personale dipendente attualmente addetto alla Farmacia, anche nei confronti dell'eventuale acquirente della quota del Comune di Biella nel caso di applicazione del patto di co-vendita;**

Dato atto che l'Amministrazione Comunale conferirà quale capitale sociale la concessione per la gestione della Farmacia, l'avviamento commerciale, il contenuto del magazzino, le attrezzature, gli arredi e quant'altro venga utilizzato per i compiti d'istituto nei locali situati in Biella, via Rosselli 104, e che tale conferimento in natura è stato oggetto di stima da parte di un esperto nominato dal Comune nell'ambito degli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, stima che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Dato altresì atto che, per determinare il valore delle quote di capitale da cedere a terzi, ivi compresi i farmacisti dipendenti, verrà applicato il coefficiente moltiplicatore di cui all'Appendice alla Relazione di Stima allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);

Dato atto, infine, che, a conclusione del primo esercizio finanziario completo della srl, l'Amministrazione Comunale si impegna a verificare se la nuova modalità di gestione della Farmacia abbia prodotto i risultati attesi in termini di redditività, economicità, efficacia, efficienza e funzione sociale;

Vista la Legge 8 novembre 1991 n. 362;

Vista la Legge 23 dicembre 1992 n. 498;

Visto l'art. 116 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 32, contrari n. 2 (Lega Nord), astenuti n. / risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Leardi e Rizzo;

DELIBERA

- 1) Di costituire una Società a Responsabilità Limitata a capitale comunale maggioritario per l'organizzazione e la gestione, in proprio, della Farmacia Comunale attualmente ubicata in Biella, via Rosselli 104;
- 2) Di approvare i seguenti elementi essenziali dello Statuto della costituenda Società e dell'Atto Costitutivo:

SEDE: nel comune di Biella;

FORMA: società a responsabilità limitata con partecipazione maggioritaria del Comune di Biella, comunque non inferiore all'80% del capitale societario;

DURATA: trentennale, con scadenza al 31 dicembre del trentesimo anno successivo alla costituzione della società;

OGGETTO SOCIALE: organizzazione e gestione della farmacia comunale di Biella; tutte le attività strumentali e complementari a quella principale;

CAPITALE SOCIALE: verrà individuato all'atto della costituzione della società e avrà come importo massimo il valore del ramo d'azienda conferito, accertato da apposita relazione di stima redatta ai sensi di legge;

REQUISITI DEI SOCI: oltre al Comune di Biella, potranno essere soci soltanto persone fisiche che siano in possesso di laurea in farmacia o equipollenti, dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti e che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8 comma 1 legge 08.11.1991 n. 362 e successive modifiche e integrazioni.

In fase di prima applicazione del presente atto di indirizzo hanno prioritariamente diritto di essere soci i farmacisti dipendenti del Comune di Biella che siano tali alla data di costituzione della società, ai sensi della legge 02.04.1968 come modificata dall'art. 10 della legge 08.11.1991 n. 362;

PRESTAZIONI ACCESSORIE: i soci privati sono obbligati a svolgere la loro attività professionale presso la società;

AMMINISTRAZIONE: amministratore unico eletto dall'Assemblea su designazione del Comune di Biella oppure Consiglio d'Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci con maggioranza dei componenti designata dal Comune di Biella;

COLLEGIO SINDACALE: verrà nominato in caso di obbligo di legge oppure in caso di volontà da parte dell'Assemblea dei Soci. Comunque si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Al Comune spetta la nomina di due sindaci effettivi, tra i quali è scelto il Presidente, e di un sindaco supplente.

CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE: diritto di prelazione a favore dei soci, salvo il caso di cessione ad altro socio;

PATTO DI CO – VENDITA: nel caso in cui il Comune di Biella ceda per intero la propria partecipazione di maggioranza, e l'acquirente subordina l'acquisto al fatto di potere (direttamente o attraverso persona e/o ente da designarsi) acquistare l'intero capitale sociale, i soci di minoranza, qualora non esercitino il diritto di prelazione, dovranno cedere – in uno con il Comune – le rispettive partecipazioni alle persone che l'Amministrazione Comunale indicherà. In questo caso il prezzo di acquisto delle partecipazioni dei soci di minoranza sarà pari al maggiore dei seguenti parametri:

- il valore delle partecipazioni stesse calcolato con i criteri di cui all'art. 2473, codice civile;

- il valore corrispondente proporzionalmente al prezzo pattuito dal Comune per la propria partecipazione, comprensivo di eventuali premi di maggioranza, avuto riferimento al fatturato dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la cessione.

Il vincolo così stabilito avrà, salva diversa ed insuperabile previsione di legge, natura reale.

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, tutti gli atti conseguenti verranno adottati dalla Giunta Comunale e dai Dirigenti secondo le rispettive competenze **nel rispetto di quanto previsto, oltre che dal presente dispositivo, anche dalle premesse del presente atto e dai suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati.**
-
-